

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO TRIBUTARIO

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
SOGGETTI	ART. 137 C.P.C	L' art. 137 del c.p.c stabilisce che "le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (150-151 c.p.c.), sono eseguite dall' ufficiale giudiziario , su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero (805 c.p.c) o del cancelliere (art. 47 e ss.disp.att.).	ART.137 C.P.C., <i>per effetto del rinvio operato</i> dall'art.16 del DECRETO LEGISLATIVO del 31 dicembre 1992, N.546.	Competente ad effettuare la notificazione è l'Ufficiale giudiziario del luogo dove deve essere eseguita la notificazione stessa e, in via sussidiaria , quello addetto all'Ufficio giudiziario competente a conoscere della causa alla quale attiene l'atto da notificare; vale a dire, quello addetto all'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova la Commissione tributaria adita, il quale può operare anche fuori da tale circoscrizione, ma solo per mezzo del servizio postale.	
UFFICIALE GIUDIZIARIO					

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
GIUDICE	ART. 151 C.P.C.	L'art. 151 del c.p.c prevede la possibilità che il giudice , in presenza di circostanze particolari o per esigenze di celerità, disponga modalità di notifica diverse da quelle ordinarie. Possono essere utilizzati mezzi particolari (telefono, telegrafo, telefax, stampa, radio, televisione etc.) o ci si può avvalere di soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari.	Art.151 C.P.C., <i>per effetto del rinvio operato</i> dall'art.16 del DECRETO LEGISLATIVO del 31 dicembre 1992, N.546.	L'art.151 del c.p.c prevede la possibilità che il giudice, in presenza di circostanze particolari o per esigenze di celerità, disponga modalità di notifica diverse da quelle ordinarie. Possono essere utilizzati mezzi particolari (telefono, telegrafo, telefax, stampa, radio, televisione etc.) o ci si può avvalere di soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari.	
DIFENSORE	LEGGE 21/1/1994 N.53	La legge 21/1/1994 n. 53 consente ai soli avvocati , di avvalersi di due nuovi modi facoltativi per notificare gli atti processuali civili (ed amministrativi) e gli atti stragiudiziali: -la notifica a mezzo del servizio postale; -la notifica mediante consegna diretta della copia. Per poter effettuare la notifica secondo le modalità previste dalla legge n.53/1994 devono ricorrere determinati presupposti, ossia è	NON PREVISTA	NON PREVISTA	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		necessario che l'avvocato: -sia munito di una <i>procura alla lite</i> (ex.art.83 c.p.c); -abbia ottenuto una preventiva <i>autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine</i> presso il quale è iscritto; -sia dotato di un registro cronologico, regolarmente vidimato e tenuto, conforme al modello approvato col decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 27/5/1994. -			
NOTIFICAZIONI IN MANI PROPRIE	ART. 138 C.P.C	La notifica a mani proprie può essere effettuata ovunque venga rinvenuto il destinatario dell'atto. Se il destinatario rifiuta di ricevere, la notifica si intende ugualmente perfezionata.	ART.17 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N. 546 (con modalità ed effetti di cui all'art.138 C.P.C).	La notifica a mani proprie può essere effettuata ovunque venga rinvenuto il destinatario dell'atto. Se il destinatario rifiuta di ricevere, la notifica si intende ugualmente perfezionata.	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
<p>NOTIFICAZIONI NELLA RESIDENZA, NELLA DIMORA O NEL DOMICILIO. CONSEGNA DELL'ATTO IN MANO DI TERZI</p>	<p>ART. 139 C.P.C</p>	<p>Se la notifica non può avvenire in mani proprie, il notificatore deve cercare il destinatario nei seguenti comuni, secondo un ordine progressivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nel comune di residenza; -nel comune di dimora; -nel comune di domicilio. <p>In mancanza del destinatario dell'atto, il notificatore può consegnare la copia ad un'altra persona. Sono abilitate a ricevere la copia dell'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una persona di famiglia; - il portiere (se il notificatore non trova né familiari né addetti); - un vicino(se non vi è neanche il portiere). <p>Negli ultimi due casi, il legislatore ha previsto due ulteriori formalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -i consegnatari devono sottoscrivere l'originale dell'atto; -il notificatore deve inviare al 	<p>ART.17 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N.546</p>	<p>In via sussidiaria, qualora non sia possibile la consegna diretta, né la notificazione nel domicilio eletto, la notificazione si fa nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio.</p>	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		destinatario una lettera raccomandata con cui gli comunica l'avvenuta notifica.			
NOTIFICAZIONI IN CASO DI IRREPERIBILITA', INCAPACITA' O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA	ART. 140 C.P.C	Nel caso di irreperibilità, incapacità palese o età inferiore ai 14 anni, rifiuto a ricevere la copia, la notifica si effettua con l'adempimento delle seguenti formalità: - <i>il deposito</i> di una copia dell'atto presso la sede del comune dove doveva effettuarsi la notifica; - <i>l'affissione</i> dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; - <i>la spedizione di una lettera raccomandata</i> con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto .	ART.140 C.P.C., per effetto del rinvio operato dall'ART.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992,n.546	Nel caso di irreperibilità, incapacità palese o età inferiore ai 14 anni, rifiuto a ricevere la copia, la notifica si effettua con l'adempimento delle seguenti formalità: - <i>il deposito</i> di una copia dell'atto presso la sede del comune dove doveva effettuarsi la notifica; - <i>l'affissione</i> dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione - <i>la spedizione di una lettera raccomandata</i> con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.	Parte della Dottrina e della meno recente giurisprudenza di legittimità ritengono che, nella ipotesi in oggetto, la notifica debba essere effettuata presso la Commissione adita (come espressamente richiede il 3° comma dell'art.17 del Decreto Legislativo 1992, n. 546), non trovando applicazione quindi, nel caso in esame, l'art.140 del c.p.c.
NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIATARIO	ART. 141 C.P.C	Nel caso di elezione di domicilio presso una persona o un ufficio, la notifica può essere fatta nel luogo indicato e nelle mani del	ART.17 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N.546	Quando non è possibile la consegna diretta di copia dell'atto, nelle mani del destinatario, la notifica si fa obbligatoriamente nel domicilio	L'art.17 del Dlgs.n.546 prevede espressamente che <i>eventuali variazioni del domicilio, della residenza o della sede hanno</i>

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>domiciliatario. La notifica non può essere fatta presso il domicilio eletto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -se la notifica è richiesta dallo stesso domiciliatario; -se il domiciliatario è morto; -se il domiciliatario si è trasferito; -se è cessato l'ufficio presso il quale è stato eletto domicilio. - 		eletto.	<p><i>effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.</i></p> <p>La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 30 luglio 2002, n. 11223, ha stabilito che, nell'ambito del processo tributario, il professionista presso il quale la parte abbia eletto il proprio domicilio non è tenuto a dare comunicazione di eventuali intervenute variazioni dell'indirizzo del proprio studio. Il domiciliatario, quindi, a differenza della parte per quanto concerne la residenza o il domicilio di quest'ultima, non ha l'onere di indicare il cambiamento di indirizzo dello studio.</p>

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
<p>NOTIFICAZIONI A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA</p>	<p>ART. 142 C.P.C.</p>	<p>La notificazione deve essere eseguita all'estero quando sussistono i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il destinatario non ha né residenza, né dimora, né domicilio in Italia; - il destinatario non ha eletto domicilio in Italia; - il destinatario non ha nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art.77 c.p.c; - l'indirizzo all'estero del destinatario è noto.In presenza dei suddetti presupposti ,la notifica può avvenire : - secondo le modalità indicate nelle convenzioni internazionali in vigore ed applicabili al caso concreto o avvalendosi dell'opera dell'autorità consolare,ai sensi degli artt.30 e 75 del D.P.R. n. 200/1967; nei casi in cui non siano applicabili le convenzioni internazionali, la notifica va eseguita secondo le formalità previste dall'art. 142 c.p.c: - <i>affissione</i> di una copia dell'atto 	<p>ART.142 C.P.C., <i>per effetto del rinvio operato dall'ART.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N. 546.</i></p>	<p>La notificazione deve essere eseguita all'estero quando sussistono i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il destinatario non ha né residenza né dimora né domicilio in Italia; - il destinatario non ha eletto domicilio in Italia; - il destinatario non ha nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art.77 c.p.c; - l'indirizzo all'estero del destinatario è noto.In presenza dei suddetti presupposti , la notifica può avvenire : - secondo le modalità indicate nelle convenzioni internazionali in vigore ed applicabili al caso concreto o avvalendosi dell'opera dell'autorità consolare,ai sensi degli artt.30 e 75 del D.P.R. n. 200/1967; nei casi in cui non siano applicabili le convenzioni internazionali, la notifica va eseguita secondo le formalità previste dall'art. 142 c.p.c: - <i>affissione</i> di una copia dell'atto da notificare <i>all'albo</i> dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede; 	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>da notificare <i>all'albo</i> dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede;</p> <p>- <i>spedizione</i> di un'altra copia al destinatario mediante lettera raccomandata;</p> <p>- consegna di una copia al P.M., per l'inoltro tramite il Ministero degli affari esteri , al destinatario.</p>		<p>- <i>spedizione</i> di un'altra copia al destinatario mediante lettera raccomandata;</p> <p>- consegna di una copia al P.M., per l'inoltro tramite il Ministero degli affari esteri, al destinatario.</p>	
NOTIFICAZIONI A PERSONE DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI	ART. 143 C.P.C	<p>La fattispecie ricorre quando né in Italia né all'estero siano noti la residenza, la dimora e il domicilio (reale o eletto), né vi sia un procuratore cui sia stata riconosciuta la facoltà di stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. In questo caso, la notifica si esegue con:</p> <p>- <i>l'affissione</i> di una copia <i>dell'atto all'albo dell'ufficio giudiziario</i> davanti al quale si procede;</p> <p>- <i>il deposito</i> di un'altra copia dell'atto presso la <i>sede del comune</i> dell'ultima residenza o (se questa non è nota) del comune di nascita .Se non sono conosciuti né la residenza, né il luogo di nascita, il notificatore deve provvedere a</p>	ART.17, terzo comma, del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N.546.	La notifica si effettua presso la segreteria della Commissione tributaria adita.	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>consegnare la copia dell'atto al pubblico ministero. La notifica si perfeziona quando sono state compiute <i>entrambe le suddette formalità</i>. Nei confronti del destinatario, però, la notifica si considera efficace solo <i>dopo venti giorni</i> dal compimento delle formalità prescritte.</p>			
NOTIFICAZIONI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E AGLI ENTI PUBBLICI	ART. 144 C.P.C	<p>La notifica agli enti pubblici può essere effettuata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice adito; - direttamente presso la sede dell'amministrazione destinataria dell'atto. <p>L'art.144 c.p.c precisa che, se vi sono leggi speciali che dispongono in tal senso, la notifica va eseguita presso l'Avvocatura, mentre in tutti gli altri casi, la notifica si esegue regolarmente presso la sede dell'amministrazione. Per le</p>	<p>ART.144 c.p.c. <i>per effetto del rinvio operato</i> dall'art.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N. 546</p>	<p>La notifica agli enti pubblici può essere effettuata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice adito; - direttamente presso la sede dell'amministrazione destinataria dell'atto. <p>L'art.144 c.p.c precisa che, se vi sono leggi speciali che dispongono in tal senso, la notifica va eseguita presso l'Avvocatura, mentre in tutti gli altri casi, la notifica si esegue regolarmente presso la sede dell'amministrazione. Per le</p>	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>notifiche agli enti pubblici, infatti, vi sono leggi speciali che impongono come luogo presso il quale effettuare le notifiche, gli uffici dell'Avvocatura dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art.11 R.D. 30/10/1933 N.1611 (per le notifiche alle amministrazioni statali); - l'art.43 del r.d. cit. (per le notifiche agli enti pubblici non statali, che siano abilitati per legge a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e che in concreto siano rappresentati dall'Avvocatura); i decreti legislativi che hanno approvato gli statuti delle regioni a statuto speciale (per le regioni a statuto speciale); - l'art.10 L.3/4/1979 n. 103 (per le regioni a statuto ordinario, che con deliberazione del consiglio regionale abbiano deciso di avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato). <p>Quando non vi sono disposizioni di leggi speciali, le notifiche agli enti pubblici vanno eseguite presso la sede dell'amministrazione,</p>		<p>notifiche agli enti pubblici, infatti, vi sono leggi speciali che impongono come luogo presso il quale effettuare le notifiche, gli uffici dell'Avvocatura dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art.11 R.D. 30/10/1933 N. 1611 (per le notifiche alle amministrazioni statali); - l'art.43 del r.d. cit.(per le notifiche agli enti pubblici non statali, che siano abilitati per legge a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e che in concreto siano rappresentati dall'Avvocatura); i decreti legislativi che hanno approvato gli statuti delle regioni a statuto speciale (per le regioni a statuto speciale); - l'art.10 L.3/4/1979 n. 103 (per le regioni a statuto ordinario, che con deliberazione del consiglio regionale abbiano deciso di avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato). <p>Quando non vi sono disposizioni di leggi speciali, le notifiche agli enti pubblici vanno eseguite presso la sede dell'amministrazione, mediante consegna alle persone indicate</p>	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		mediante consegna alle persone indicate dall'art.145 c.p.c..		dall'art.145 c.p.c..	
NOTIFICAZIONI ALLE PERSONE GIURIDICHE	ART. 145 C.P.C	La notifica va effettuata presso la <i>sede legale</i> (ossia quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche, dal registro delle imprese etc.) o presso la sede effettiva, se è diversa da quella legale. Nel caso di enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, società non aventi personalità giuridica), la notifica va effettuata presso la sede in cui essi svolgono attività in modo continuativo .Sono abilitati a ricevere l'atto (se rinvenuti nei luoghi suddetti): - il rappresentante dell'ente; - la persona incaricata di ricevere le notifiche. In mancanza delle suddette persone, la copia può essere consegnata ad altre persone <i>addette</i> alla sede.	ART.145 C.P.C., <i>per effetto dell'esplicito rinvio operato</i> dall'ART.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N.546.	La notifica va effettuata presso la <i>sede legale</i> (ossia quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche,dal registro delle imprese etc.) o presso la sede effettiva, se è diversa da quella legale.Nel caso di enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute ,comitati,società non aventi personalità giuridica), la notifica va effettuata presso la sede in cui essi svolgono attività in modo continuativo .Sono abilitati a ricevere l'atto (se rinvenuti nei luoghi suddetti): - il rappresentante dell'ente; - la persona incaricata di ricevere le notifiche.In mancanza delle suddette persone, la copia può essere consegnata ad altre persone <i>addette</i> alla sede.Ove non sia stato eletto domicilio o la notificazione non possa essere eseguita presso la sede sociale o nell'atto da notificare sia espressamente indicata la persona	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
				fisica che rappresenta l'ente, la notificazione potrà essere eseguita al domicilio o alla residenza della persona fisica medesima, a condizione che comunque sia stata tentata senza esito la notifica presso la sede della società.	
NOTIFICAZIONI AI MILITARI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	ART. 146 C.P.C	Quando il destinatario è un militare in servizio ,e la notifica non può avvenire in mani proprie, ma viene fatta secondo le formalità di cui all'art.139 c.p.c.(mediante consegna ad un consegnatario), il notificatore deve consegnare un'altra copia dell'atto al P.M., il quale provvederà all'inoltro della copia al comandante del corpo, al quale il militare appartiene,perché venga consegnata a quest'ultimo.	ART.146 C.P.C., <i>per effetto del rinvio operato dall'ART.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N.546.</i>	Quando il destinatario è un militare in servizio ,e la notifica non può avvenire in mani proprie, ma viene fatta secondo le formalità di cui all'art.139 c.p.c.(mediante consegna ad un consegnatario), il notificatore deve consegnare un'altra copia dell'atto al P.M., il quale provvederà all'inoltro della copia al comandante del corpo, al quale il militare appartiene,perché venga consegnata a quest'ultimo.	
NOTIFICAZIONI MEDIANTE CONSEGNA DA PARTE DELL'INTERESSATO		NON PREVISTA	ART.16 comma terzo del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N. 546	Le notificazioni possono essere fatte direttamente, mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
NOTIFICAZIONI MEDIANTE SERVIZIO POSTALE	149 C.P.C. e L. 20/11/1982, n. 890.	<p>Per effettuare le notifiche, gli addetti agli Uffici Notifiche (U.N.E.P) possono o devono avvalersi del servizio postale nei casi indicati dall'art.1 della L. n.890/1982.</p> <p>Se la notifica deve essere eseguita <i>nell'ambito del Comune</i> (in cui ha sede l'Ufficio Notifiche), l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale, a meno che :</p> <ul style="list-style-type: none"> -il giudice disponga che la notifica sia effettuata personalmente; -la parte richieda che la notifica sia effettuata personalmente. <p>Se la notifica deve essere eseguita <i>fuori del comune</i>, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale, a meno che la parte richieda che la notifica sia effettuata di persona.</p> <p>La notificazione a mezzo del servizio postale è pur sempre un atto dell'ufficiale giudiziario, anche se i compiti di ricerca, consegna e di documentazione sono ripartiti tra l'ufficiale</p>	ART.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N.546.	<p>Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.</p> <p>Si nega in proposito che possano essere utilizzate forme apparentemente equipollenti (quali l'invio in busta chiusa), derivando da tale irrituale trasmissione l'inammissibilità o improcedibilità dell'atto, salvo, a detta di Comm. Trib. Centr., 9/3/1995, n.932, che risulti "protocollato" nel termine prescritto per la sua tempestività, risultando in tal modo egualmente raggiunto lo scopo della notificazione.</p> <p>Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati , per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e</p>	<p>La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna all'ufficiale giudiziario.</p> <p>L'importante principio è stato fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477 del 26/11/2002.</p> <p>Per la Consulta, il rispetto dei termini e gli effetti della notificazione, almeno per quanto riguarda il notificante, sono da collegare alla semplice consegna dell'atto da inviare all'ufficiale giudiziario. A questo punto ogni formalità deve essere considerata osservata, dal momento che un eventuale ritardo o comunque una disfunzione successiva deve essere imputata all'ufficiale stesso o ai suoi collaboratori e mai al notificante che non ha più alcun potere di incidere sull'attività successiva alla consegna. Così la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del</p>

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>giudiziario e l'ufficiale postale. L'ufficiale giudiziario deve scrivere la relazione di notifica sia sull'originale che sulla copia dell'atto da notificare (facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale avviene la spedizione) e deve spedire la copia in lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'ufficiale postale spettano i compiti di individuazione del destinatario o degli eventuali consegnatari (indicati dall'art.7 della legge n.890/1982), di consegna del plico e di documentazione della consegna effettuata (curando di far sottoscrivere l'avviso di ricevimento dalla persona a cui viene consegnato il plico). La notifica si considera perfezionata al momento della consegna del plico, che risulta dalla data indicata sull'avviso di ricevimento. Le ipotesi di rifiuto di ricevere o di irreperibilità sono disciplinate dall'art.8 della legge n.890/1982. Tale articolo è stato dichiarato</p>		<p>dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo (in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.477 del 26/11/2002). Per il destinatario ,invece, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.</p>	<p>combinato disposto degli articoli 149 del codice di procedura civile e 4 comma 3, della legge n. 890 del 1982 “ nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario”.</p>

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. 22/9/1998, n.346) “nella parte in cui <i>non prevede</i> che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego <i>sia data notizia</i> al destinatario medesimo con <i>raccomandata con avviso di ricevimento</i>.”</p>			
NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA	<p>D.P.R. 13/02/2001 N.123 (la disciplina della materia non è ancora completa ,in quanto mancano le norme secondarie di attuazione)</p>	<p>La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità. L’ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall’atto ricevuto come documento informatico la copia stessa unitamente al</p>	NON PREVISTA	NON PREVISTA	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura civile.</p> <p>Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.</p>			
TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI	ART. 147 C.P.C.	<p>Le notificazioni non possono farsi dal 1°ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1 aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.</p> <p>Il messo dovrà inserire l'indicazione dell'ora nella relazione di notificazione se la parte notificata lo richiede.</p>	<p>ART. 147 C.P.C. <i>per effetto del rinvio operato</i> dall'ART.16 del D. Lgs. N. 546/92.</p>	<p>Le notificazioni non possono farsi dal 1°ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1 aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.</p> <p>Il messo dovrà inserire l'indicazione dell'ora nella relazione di notificazione se la parte notificata lo richiede.</p>	
RELATA DI NOTIFICA	ART. 148 C.P.C.	<p>Il messo notificante certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.La relazione deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonchè il</p>	<p>ART.148 C.P.C. <i>per effetto del rinvio operato</i> dall'ART.16 del DECRETO LEGISLATIVO 1992, N. 546.</p>	<p>Il messo notificante certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.La relazione deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonchè il luogo della consegna,</p>	<p>E' oramai opinione pacifica in giurisprudenza che la virtù probatoria piena della relata di notifica non assiste le circostanze inserite nell'atto che non sono il risultato di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma soltanto il portato</p>

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>luogo della consegna, oppure- in tutti i casi in cui non è stata possibile la consegna al destinatario- le ricerche, anche anagrafiche, fatte dal messo, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. In altri termini, dalla relazione devono risultare in modo dettagliato e completo tutti gli adempimenti eseguiti dal messo. Il messo non deve limitare le sue funzioni alla ricerca nei luoghi indicati dall'interessato o dalle persone legittimate a ricevere la notificazione, ma deve attivamente collaborare, dando nei casi di irreperibilità, tutte le informazioni raccolte sul conto del destinatario o dei destinatari dell'atto eseguendo le opportune ricerche anche specialmente presso l'anagrafe comunale. La sottoscrizione da parte del messo notificatore è atto pubblico e come tale, fa piena prova fino a querela del falso, sia della sua provenienza che delle</p>		<p>oppure- in tutti i casi in cui non è stata possibile la consegna al destinatario- le ricerche, anche anagrafiche, fatte dal messo, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. In altri termini, dalla relazione devono risultare in modo dettagliato e completo tutti gli adempimenti eseguiti dal messo. Il messo non deve limitare le sue funzioni alla ricerca nei luoghi indicati dall'interessato o dalle persone legittimate a ricevere la notificazione, ma deve attivamente collaborare, dando nei casi di irreperibilità, tutte le informazioni raccolte sul conto del destinatario o dei destinatari dell'atto eseguendo le opportune ricerche anche specialmente presso l'anagrafe comunale. La sottoscrizione da parte del messo notificatore è atto pubblico e come tale, fa piena prova fino a querela del falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il messo –</p>	<p>di notizie avute da terzi o di informazioni da lui assunte.</p>

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il messo –pubblico ufficiale- attestati avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.		pubblico ufficiale- attestati avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.	
COMPUTO DEI TERMINI DELLE NOTIFICAZIONI	ART. 155 C.P.C.	<p>Molti atti devono essere portati a conoscenza del destinatario entro un termine stabilito in via generale dalle norme che disciplinano la materia in cui rientra l'atto stesso, a pena di improcedibilità o di prescrizione.</p> <p>L'art.155 del c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni ed ore si escludono i giorni e l'ora iniziali.</p> <p>Nel computo dei termini in mesi od anni, si osserva il calendario comune.</p> <p>I giorni festivi si computano nel termine, ma se il giorno festivo coincide con quello di scadenza, quest'ultima è prorogata di diritto al 1° giorno successivo non festivo.</p> <p>Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti (legge 27/5/1949, n. 260, modificata dalla legge 5/3/1977, n.</p>	<p>ART.155 C.P.C. <i>per effetto del rinvio operato dall'art.16 del</i> DECRETO LEGISLATIVO 1992, N. 546.</p>	<p>Molti atti devono essere portati a conoscenza del destinatario entro un termine stabilito in via generale dalle norme che disciplinano la materia in cui rientra l'atto stesso, a pena di improcedibilità o di prescrizione.</p> <p>L'art.155 del c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni ed ore, si escludono i giorni e l'ora iniziali.</p> <p>Nel computo dei termini in mesi od anni, si osserva il calendario comune.</p> <p>I giorni festivi si computano nel termine, ma se il giorno festivo coincide con quello di scadenza, quest'ultima è prorogata di diritto al 1° giorno successivo non festivo.</p> <p>Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti (legge 27/5/1949, n. 260, modificata dalla legge 5/3/1977, n. 54): -il primo giorno dell'anno;</p>	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
		<p>54): -il primo giorno dell'anno; -il 25 aprile, anniversario della liberazione; -il giorno di lunedì dopo pasqua; -il 1° maggio; -il giorno dell'Assunzione della B.V.Maria; -il giorno di Ognissanti; -l'8 dicembre; -il 25 dicembre; -il 26 dicembre.</p> <p>N.B.: A seguito della legge n. 336/2000 sono state ripristinate le seguenti festività: - il giorno dell'Epifania (06 gennaio); - la festa nazionale della Repubblica (02 giugno).</p>		<p>-il 25 aprile, anniversario della liberazione; -il giorno di lunedì dopo pasqua; -il 1° maggio; il giorno dell'Assunzione della B.V.Maria; -il giorno di Ognissanti; -l'8 dicembre; -il 25 dicembre; -il 26 dicembre.</p> <p>N.B.: A seguito della legge n. 336/2000 sono state ripristinate le seguenti festività: - il giorno dell'Epifania (06 gennaio); - la festa nazionale della Repubblica (02 giugno).</p>	

	NORMA CIVILE	PROCEDURA CIVILE	NORMA TRIBUTARIA	PROCEDURA TRIBUTARIA	NOTE
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it